



OPPORTUNITÀ

per anticipare i tempi del
**DIRITTO ALLA PENSIONE
E DELLA LIQUIDAZIONE**

**Fondi pensione
nel pubblico impiego**

**FP
CGIL**



Il Riscatto della Laurea, la Pace Contributiva e l'Anticipo del TFS e del TFR dopo la legge 26 del 2019

Dopo il lancio dei due Opuscoli concernenti, i canali d'uscita pensionistici e alla Previdenza Complementare, abbiamo pensato di affrontare con questa pubblicazione tre argomenti. Con le ultime novità normative disposte dalla Legge 26/19, si presentano tre opportunità per le Lavoratrici e i Lavoratori di anticipare il Diritto alla Pensione e della liquidazione nella Pubblica Amministrazione.



1^a OPPORTUNITÀ

Il Riscatto della Laurea dopo il DL 4 convertito in legge 26/19

Il decreto legge n. 4/2019, convertito con modificazioni in legge n. 26/2019, ha introdotto un diverso sistema di calcolo dell'onere di riscatto dei corsi universitari, da valutare nel sistema contributivo e che si aggiunge a quelle già previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 184/1997. Il riscatto agevolato della laurea si rivolge a tutti gli assicurati, anche coloro in **possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995** (cioè coloro che hanno il sistema misto di calcolo della pensione) e **non ha limiti temporali di alcun genere**.

L'unica limitazione è che i periodi che formano oggetto del riscatto devono ricadere nel sistema di **calcolo contributivo della pensione**; di regola, quindi, il riscatto può avere a oggetto solo periodi successivi al **31.12.1995**. L'onere per il riscatto è stabilito in misura fissa, circa **5.240 euro** per ogni anno da riscattare a prescindere dagli ultimi stipendi percepiti.

IL RISCATTO DELLA LAUREA E I VANTAGGI DELLA DEDUZIONE FISCALE



Claudio è un giovane che ha iniziato a lavorare nel 2006 ed ha conseguito il diploma di laurea al termine della frequenza di un corso di studi universitari di 5 anni negli anni 1994-1998. Per cumulare le due misure Claudio può riscattare con **costi agevolati** la laurea nel periodo 96-98, mentre gli anni 94-95 che, ricadendo nel sistema retributivo, saranno eventualmente riscattabili con il precedente meccanismo della **“riserva matematica”** (con oneri quindi superiori).

Claudio quindi potrà:


- Per i periodi collocati nel sistema retributivo, utilizzare il metodo della “riserva matematica” (art. 2 comma 4 D.Lgs 184/1997, **più oneroso**)
- Per i periodi collocati nel sistema di calcolo contributivo, può scegliere il calcolo “agevolato” previsto dalla nuova normativa (**5.239 euro per ogni anno da riscattare**).

Gli oneri da riscatto per il corso di laurea potranno essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza **in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione d'interessi**. L'importo sarà deducibile dal reddito imponibile fiscale.

LA CONVENIENZA

In linea generale le due facoltà sono attraenti per via del fatto che il riscatto della laurea si può portare in deduzione dal reddito e in entrambi casi si possono poi pagare ratealmente in 120 mesi. Naturalmente comportano un incremento dell'anzianità utile sia ai fini del diritto sia della misura della pensione. **La convenienza però dipende in gran parte dalla possibilità di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro rispetto ai canali pensionistici determinati dalla Fornero.**

L'Inps ha messo a disposizione sul proprio sito **il simulatore del riscatto della laurea**, utile a calcolare l'onere del riscatto da versare al fondo pensionistico di appartenenza per recuperare gli anni universitari ai fini pensionistici. Il simulatore consente di effettuare un calcolo dell'onere di riscatto determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo. In sostanza è possibile calcolare l'onere sia in presenza di un calcolo con metodo misto-contributivo dal 1996 o da 2011 e per un calcolo con il metodo contributivo puro.



2^a OPPORTUNITÀ

La Pace Contributiva

Cos'è

La pace contributiva consiste nella facoltà a disposizione solo dei lavoratori nel contributivo puro, quindi solo nei confronti di coloro che **non hanno contribuzione di alcun genere al 31.12.1995**. Permette di riscattare, **in via sperimentale per il triennio 2019-2021** e nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, di periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Può essere esercitata **sino al 31 dicembre 2021**, in sostanza il periodo temporale che si può recuperare a fini pensionistici è quello compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 28 gennaio 2019.

Requisiti

La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli **iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti** e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle **gestioni speciali dei lavoratori autonomi**, e alla **Gestione Separata**, **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995** e non già titolari di pensione.

La **domanda** può essere **presentata dal diretto interessato** o dal suo superstite, o entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, **l'onere versato è detraibile** dall'imposta lorda nella misura **del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali** costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Come Funziona

Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi **al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019**.

- a. Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto.
- b. L'onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di **120 rate mensili, senza applicazione d'interessi** per la rateazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

QUANTO CONVIENE IL RISCATTO DEI BUCHI CONTRIBUTIVI

Tipologia di Lavoro	Stipendio/Reddito ultimi 12 mesi	Aliquota Contributiva	Costo lordo per riscattare 1 anno	Rata Mensile *	Sconto Fiscale Annuo**	Costo Netto
Dipendenti e Parasubordinati	€ 15.000,00	33%	€ 4.950,00	€ 41,25	€ 495,00	€ 2.475,00
	€ 30.000,00		€ 9.900,00	€ 82,50	€ 990,00	€ 4.950,00
	€ 45.000,00		€ 14.850,00	€ 123,75	€ 1485,00	€ 7.425,00
Commercianti e Artigiani	€ 15.000,00	24%	€ 3.600,00	€ 30,00	€ 360,00	€ 1.800,00
	€ 30.000,00		€ 7.200,00	€ 60,00	€ 720,00	€ 3.600,00
	€ 45.000,00		€ 10.800,00	€ 90,00	€ 1080,00	€ 5.400,00
Professionisti con Partita IVA	€ 15.000,00	25%	€ 3.750,00	€ 31,25	€ 375,00	€ 1.875,00
	€ 30.000,00		€ 7.500,00	€ 62,50	€ 750,00	€ 3.750,00
	€ 45.000,00		€ 11.250,00	€ 93,75	€ 1125,00	€ 5.625,00

*Se l'Assicurato chiede la rateazione

**lo sconto fiscale viene riconosciuto in 5 anni sotto forma di detrazione delle imposte Irpef

LA CONVENIENZA

Naturalmente l'effetto comporta un incremento dell'anzianità utile **sia ai fini del diritto sia della misura della pensione**. La convenienza però dipende in gran parte **dalla possibilità di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro**. Se dunque l'operazione consentisse di attivare la facoltà di pensionarsi a 64 anni unitamente a 20 anni di contribuzione effettiva unitamente ad un assegno d'importo non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale (€ 1282,00 circa) anziché attendere l'età di vecchiaia standard di 67 anni; oppure di centrare l'uscita a 67 anni con 20 anni di contributi e importo pensione non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale; o ancora di centrare l'uscita con la massima anzianità contributiva. **È sicuramente conveniente, anzi indispensabile, ove invece servisse solo ad aumentare la pensione.**

Le modalità di pagamento del TFS/TFR dal 2014

L'art. 1, commi 484 e 485, delle legge 147/2013 (stabilità 2014) con riferimento a coloro che maturano il diritto a pensione dopo il 2013 prevede una diversa modulazione delle rate.

- Se la prestazione dovuta ha un **importo lordo massimo di 50.000 €** viene erogata in un'unica soluzione e seguendo la scadenza già prevista per la generalità dei casi
- Nel caso in cui la prestazione **superi l'importo lordo di 50.000 € ma sia inferiore a 100.000 €**, fermo restando il pagamento del primo acconto nei modi sopra stabiliti, la seconda rata è erogata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento
- Nel caso in cui la prestazione **superi l'importo lordo di 100.000 €**, fermi restanti i pagamenti dei primi due acconti nei modi sopra stabiliti, la terza e ultima rata è erogata dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento.

Di seguito la tabella riassuntiva dei tempi di pagamento del TFS/TFR in base all'ultima modifica Normativa e alle motivazioni della cessazione:

TERMINI DI LIQUIDAZIONE DEL TFS E DEL TFR NEL PUBBLICO IMPIEGO

Motivo della cessazione	Diritto a pensione perfezionato			DECRETO 2019
	Entro il 12.08.2011 (31.12.2011 Scuola e Afam)	dal 13.08.2011 (01.01.2012 Scuola e Afam) al 31.12.2013	dal 01.01.2014	dal 01.01.2019
Inabilità o decesso	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	Per tutti i pensionati pubblici (e non solo per quelli di quota 100) sarà possibile ottenere il pagamento del TFS/TFR fino alla cifra massima di 45.000€.
Limite di età / Cessazione d'ufficio	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg	
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	
Scadenza contratti a termine	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg	
Risoluzione unilaterale per massima anzianità contributiva	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg	

RATEIZZAZIONE DEL TFS E DEL TFR

Motivo della cessazione	Diritto a pensione perfezionato		DECRETO 2019
	Entro il 31.12.2013	dal 01.01.2014	dal 01.01.2019
Inabilità o decesso	fino a 90mila € lordi	fino a 50mila € lordi	Per tutti i pensionati pubblici (e non solo per quelli di quota 100) sarà possibile ottenere il pagamento del TFS/ TFR fino alla cifra massima di 45.000€.
Limite di età / Cessazione d'ufficio	importo lordo compreso tra 90mila e 150mila €	importo lordo compreso tra 50mila e 100mila €	
Dimissioni volontarie	importo lordo compreso oltre i 150mila €	importo lordo compreso oltre i 100mila €	

Termini di pagamento dei TFS/TFR per APE agevolato, pensione anticipata per precoci, pensione con cumulo contributivo, Rita, pensione con «quota 100»

Decorrenza termini di pagamento (art. 1 legge 232/2016, legge 205/2017, art. 23 DL 4/2019):

- APE sociale:** dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia
- RITA:** dalla data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia
- Pensione anticipata per i lavoratori precoci (41 anni di contribuzione):** dalla data di maturazione del requisito contributivo per la pensione anticipata con requisiti ordinari (41 anni e 10 mesi donne e 42 anni e 10 mesi uomini)
- Pensione maturata con il cumulo contributivo:** dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia
- Pensione anticipata con «quota 100» (62 anni di età e 38 di contributi):** dal raggiungimento del diritto teorico a pensione in base all'art. 24 del DL 201/2011 se si fosse rimasti al lavoro (42 anni e 10 mesi, uomini, 41 e 10 mesi, donne, per l'anticipata; età pensionabile per la pensione di vecchiaia)

3ª OPPORTUNITÀ

«Anticipo» del Tfs (e del Tfr) Un prestito agevolato per chi cessa con diritto a pensione

Cos'è

L'art. 23 comma 2 -L 26/19 dispone per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio accedendo al pensionamento (secondo i requisiti di cui all'art. 24 del DL 201/2011) la possibilità di chiedere un prestito a un istituto finanziatore, in relazione ad una parte o all'intera indennità di fine servizio maturata (se d'importo non superiore a 45.000 euro). Il prestito è garantito oltre che dalla cessione della prestazione anche da un fondo di garanzia da istituirsi presso l'Inps. Gli interventi del fondo a loro volta assistiti da garanzia dello Stato.

Il prestito agevolato è erogato dagli istituti finanziari che aderiscono all'apposita convenzione Mef, MinLavoro, Inps e Abi.

Interessi

L'importo massimo che si può ottenere con l'anticipo è di **45.000€**. Invece, il **tasso d'interesse** annuo a carico del soggetto finanziato -"comprensivo di ogni eventuale onere" - non può essere superiore al "*limite massimo del valore dell'indice generale del Rendistato pubblicato, con cadenza mensile dalla Banca d'Italia, aumentato di 30 centesimi*". In ogni caso, l'importo del TFS ricevuto a titolo di **anticipo** - con i relativi interessi - viene **trattenuto dall'Inps** che provvede alla restituzione del prestito alla concorrenza dell'indennità di buonuscita.

Come Funziona

Adempimenti:

- fare richiesta all'ente erogatore del TFR/TFS (generalmente si tratta dell'Inps) la certificazione attestante il diritto all'anticipazione;
- rivolgersi a uno degli istituti di credito aderenti all'iniziativa (saranno elencati nella convenzione ABI-Ministero del Lavoro) presentando la richiesta di anticipo;
- l'istituto di credito a sua volta si rivolge all'ente di erogazione chiedendo la conferma della sussistenza dei presupposti per l'anticipazione;
- in caso di esito positivo di quest'ultima fase la liquidazione dell'anticipo avverrà entro i successivi 15 giorni
- **In ogni caso tra la domanda della certificazione e l'accredito del TFR non devono passare più di 75 giorni.**

Tempi di applicazione

Il **DPCM approvato** regolerà l'erogazione anticipata della buonuscita dei dipendenti pubblici sotto forma di prestito da parte delle banche. Dopo il nulla osta del Garante per la protezione dei dati personali e del Garante su mercato e concorrenza, si attendeva il parere definitivo del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato nella seduta del 16 gennaio, ha sospeso l'applicazione di quanto disposto all'articolo 23 del DL 4/19 convertito nella Legge 26/19 in merito all'erogazione anticipata del TFS-TFR fino a 45.000 euro.

Pertanto si dovranno attendere le modifiche richieste dal consiglio di stato in merito a tre questioni relative allo scostamento illegittimo circa le platee dei beneficiari della misura rispetto alle previsioni di legge, il mancato recepimento del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella parte in cui veniva richiesta un'adeguata modalità di revisione delle condizioni fissate nell'Accordo quadro, in particolare quelle di natura economica, specificando altresì modi, tempi e casi nei quali possa ravvisarsi un'esigenza di revisione.

Solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM, ABI (Associazione bancaria italiana) e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali potranno stipulare l'accordo previsto dalla legge e successivamente **sarà reso noto l'elenco delle banche convenzionate**.

La tassazione del TFS dal 2019

NOVITÀ SULLA TASSAZIONE DOPO IL DL 4/2019

L'aliquota dell'imposta, per imponibili fino a 50.000 euro, è ridotta in proporzione al tempo di attesa che intercorre tra il momento in cui sorgono il diritto alla prestazione (cessazione del rapporto di lavoro) e il termine di decorrenza dell'indennità di fine rapporto con le seguenti misure:

RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA

1,5 % per i Tfs pagati decorsi 12 mesi dalla cessazione;

-3 % per i Tfs pagati decorsi 24 mesi dalla cessazione;

-4,5% per i Tfs pagati decorsi 36 mesi dalla cessazione;

-6% per i Tfs pagati decorsi 48 mesi dalla cessazione;

-7,5% per i Tfs pagati decorsi 60 mesi dalla cessazione.

Per gli importi superiori al predetto limite si applica l'aliquota piena.



fpcgil.it |     

